

Corte d'appello di Palermo - Sezione IV penale - Sentenza 30 aprile 2015 n. 1711

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello del distretto di Palermo, Quarta Sezione Penale

Composta dai Signori:

1. Presidente Dott. MARIA DANIELA BORSELLINO

2. Consigliere Dott. ENZO AGATE

3. Consigliere Dott. MICHELE CALVISI

il 16/04/2015 con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. Da.Gi. e con l'assistenza del Cancelliere Gi.D'E.

Ha emesso e pubblicato la seguente:

SENTENZA

Svolgimento del processo C Con sentenza del 17.12.13 il Tribunale di Palermo - sezione distaccata di Carini - in composizione monocratica dichiarava Mo.Vi. colpevole dei seguenti reati: A) di cui all'art. 572 c.p. per avere maltrattato la convivente Se.Ma., percuotendola, ingiuriandola e minacciandola ripetutamente, anche in presenza delle figlie minorenni Mo.An. e Pe.An.; fatto commesso in Isola delle Femmine fino al mese di aprile 2010; B) di cui agli artt. 582 e 585 co. 1 e 2 n. 2 c.p. perché, prendendo a pugni sul labbro inferiore la convivente Se.Ma., colpendola, altresì, con un bastone, cagionava alla medesima lesioni personali giudicate guaribile in tre giorni; con l'aggravante di avere commesso il fatto con l'uso di un'arma; fatto commesso in Isola delle Femmine il 5.07.10; C) di cui all'art. 612 bis co. 1 e 2 c.p.; per avere, con condotte reiterate attraverso appostamenti sotto casa, danneggiamenti, telefonate, profferendo frasi offensive ed in cui manifestava, altresì, il proposito di ucciderla, minacciato e molestato Se.Ma., in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura, nonché di ingenerarle il fondato timore per la propria incolumità e costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita; con l'aggravante di avere commesso il fatto dopo essere stato legato da relazione affettiva alla persona offesa; fatto commesso in Isola delle Femmine dal mese di aprile 2010 fino al 14.07.10.

Per l'effetto il Tribunale, ritenuto assorbito il reato di cui al capo C) in quello di cui al capo A), concesse le circostanze attenuanti generiche e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, condannava l'imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, ed, altresì, al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita, liquidati in Euro 6000, nonché alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute, liquidate Euro 1800, oltre Iva e cpa.

Con atto del 15.01.14 avverso detta sentenza ha interposto appello l'imputato, a mezzo del suo difensore, chiedendo l'assoluzione dai reati contestati ai capi A) e C) per l'insussistenza dei fatti, ovvero che venisse emessa sentenza di improcedibilità in ordine ai reati di cui ai capi

B) e C), essendo gli stessi estinti per remissione di querela ed, infine, che venisse rideterminata la somma liquidata a titolo di risarcimento danni.

All'udienza del 16.04.15, celebrata dinanzi a questa Corte nella contumacia dell'imputato, all'esito della discussione, le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate nel separato verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato per cui la sentenza impugnata deve essere riformata per t
quanto di ragione.

In primo luogo l'appellante ha lamentato l'insussistenza della fattispecie criminosa contestata al capo A) della rubrica, in considerazione del fatto che la persona offesa si sarebbe limitata a riferire dei frequenti litigi intervenuti con il Mo., durante il periodo della convivenza, escludendo che si fossero mai verificate aggressioni fisiche da parte del predetto, smentendo quanto riferito dalla figlia Pe.An., che aveva invece riferito di percosse che, a suo dire, avrebbero procurato lesioni alla di lei madre, senza che tali affermazioni fossero riscontrate da alcun referto medico.

Secondo la prospettazione difensiva, i frequenti litigi familiari, non caratterizzati da un atteggiamento aggressivo ed intimidatorio posto in essere dall'imputato, non avrebbero consentito di ritenere integrata la fattispecie di maltrattamenti contestata, dovendosi, oltre tutto, collocare in epoca successiva all'aprile 2010, l'unica lesione riportata dalla persona offesa.

In realtà, la problematica relativa all'attendibilità delle dichiarazioni rese da Se.Ma. è stata specificamente affrontata dal giudice di primo grado, che ha ritenuto che il giudizio di attendibilità della persona offesa risulta ulteriormente consolidato ove si evidenzi, nel raffronto tra la ricostruzione dei fatti da questa offerta rispetto a quella resa da Pe.An., figlia della donna, dichiarazioni queste ultime maggiormente circostanziate circa alcune delle modalità di maltrattamenti, la loro sostanziale coincidenza nella ricostruzione complessiva delle condotte con riguardo specifico al clima familiare particolarmente teso determinato dal carattere irascibile dell'imputato, non in grado di contenere la violenza verbale e fisica anche di fronte alle legittime richieste della persona offesa di adoperarsi per il mantenimento economico del nucleo familiare.

Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si evince che la persona offesa, con costanza ha riferito dei continui litigi che hanno caratterizzato gli anni della convivenza dall'anno 2002 al momento della separazione nell'aprile 2010, delle violenze verbali e degli insulti ("puttana, troia, sei una munnizza"), oltre che dello stato di prostrazione in cui era costretta a vivere a causa del carattere irascibile ("era una persona nervosissima e quindi aveva sempre quest'atteggiamento aggressivo.... Il carattere è un po' focoso") e della perdurante indolenza dell'uomo, incapace di mantenere un impiego di cameriere per non più di due o tre mesi ("era sempre a casa che guardava la tv o era sempre con il computer"). Tale indolenza era uno dei costanti motivi di litigio poiché l'imputato, appena sollecitato sul punto

dalla convivente, si alterava, gridando, strillando ed ingiuriando la donna ("succedeva il finimondo, gridava, mi diceva parolacce anche davanti alla bambina"). È pur vero che dalla deposizione della persona offesa emerge che la stessa ha fatto riferimento soltanto alle continue liti, caratterizzate da plurime ingiurie rivolte nei suoi confronti dal convivente, per banali motivi ed, in particolare, per lo stato di indolenza del convivente, incapace di svolgere, con continuità, un'attività lavorativa, culminate con l'allontanamento dalla casa coniugale da parte del Mo., avvenuta nell'aprile 2010, tuttavia l'effettivo clima di tensione familiare può cogliersi, in maniera più evidente, dalla testimonianza della figlia della predetta - Pe.An. -, spesso presente all'interno del domicilio domestico. La teste non si è limitata a riferire delle liti tra i due conviventi, determinate dall'atteggiamento tenuto dal Mo., ma ha precisato che quest'ultimo fosse solito ingiuriare la madre, lanciarle addosso degli oggetti e percuoterla, con pugni e schiaffi, tanto da procurarle dei lividi sul corpo, oltre che dei tagli, dalla stessa apprezzati, anche successivamente allo svolgimento dei fatti.

Il giudice di primo grado ha specificamente argomentato sull'apparente discrasia tra le dichiarazioni rese dalle predette testi, evidenziando che da un'attenta lettura delle dichiarazioni della persona offesa emerge con chiarezza che quest'ultima non ha escluso la circostanza inerente alle aggressioni fisiche, riferendo che si trattava per lo più di aggressioni verbali.

In realtà, l'atteggiamento tenuto dalla persona offesa in sede dibattimentale, tendente a sminuire la gravità delle condotte poste in essere dall'imputato trova la sua logica spiegazione nell'intervenuta riconciliazione della coppia, avendo nuovamente intrapreso un rapporto di convivenza, comprovata dall'intervenuta remissione della querela di guisa che deve ritenersi del tutto condivisibile il giudizio di maggiore attendibilità conferita dal primo giudice alle dichiarazioni rese dalla Pe. rispetto a quelle della di lei madre.

Per quanto concerne l'attendibilità estrinseca della teste deve evidenziarsi che l'episodio delle lesioni, seppure successivo alla fine della convivenza, risulta confermato dalle dichiarazioni rese dalla Se. e dalla relazione di servizio del 6.07.10 redatta dai Carabinieri della compagnia di Carini nonché dalla certificazione sanitaria acquisita agli atti di guisa che non può porsi in dubbio che la predetta abbia rappresentato fatti realmente accaduti, anche in relazione al periodo antecedente.

Alla stregua di quanto esposto deve confermarsi il giudizio di colpevolezza del prevenuto, sussistendo la pluralità delle condotte violente e vessatorie poste in essere dall'imputato nei confronti della convivente, che consentono di ritenere sussistente il requisito dell'abitualità, necessario per il perfezionamento del reato di maltrattamenti contestato.

Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per non avere il primo giudice escluso la sussistenza dell'aggravante contestata al capo B) della rubrica per cui, conseguentemente, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per l'intervenuta remissione della querela.

A tal proposito il primo giudice, essendo stato acquisito in atti il verbale di remissione di querela del 20.06.13, si è limitato ad evidenziare che la contestazione dell'uso dell'arma,

ovvero il bastone, esclude la perseguibilità a querela del reato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 582 co. 2 e 585 c.p.

Dalla lettura del capo d'imputazione si evince che risultano contestate all'imputato non solo le lesioni cagionate alla convivente attraverso il pugno sferrato sul labbro inferiore ma anche quelle determinate dall'uso di un bastone e le dichiarazioni della persona offesa nonché il certificato sanitario del 6.07.10, acquisito all'udienza del 5.12.12, danno piena conferma dell'assunto accusatorio, essendo stati refertati ematomi al braccio destro ed all'avambraccio sinistro, che risultano essere pienamente compatibili con le modalità dell'aggressione, perpetrata dal Mo. con l'uso di un bastone, che costituisce senz'altro un'arma, secondo la definizione data dall'articolo 585 co. 2 c.p.

Alla stregua di ciò, trattandosi di reato perseguibile d'ufficio, nessun effetto estintivo può produrre la remissione di querela effettuata dalla persona offesa in data 20.06.13. Analoga questione è stata proposta dall'appellante in relazione al reato di cui al capo C) che, a suo dire, avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per intervenuta remissione di querela non sussistendo alcuna connessione con il reato di cui al capo A), ai sensi dell'art. 12 c.p.p., non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, il mero collegamento probatorio.

Al riguardo il giudice di primo grado ha specificamente argomentato, evidenziando che la procedibilità d'ufficio del reato di maltrattamenti rende altrettanto perseguibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 612 bis co. 3 c.p., il reato di atti persecutori in ragione della connessione tra le condotte di cui si è avuta cognizione inevitabile nell'ambito della medesima indagine, ovvero quella avviata a seguito della presentazione della querela in data 7.07.10 (cfr. Cass. sez. V sent. n. 14692 del 12.12.12).

In realtà, a prescindere dalle valutazioni del giudice di primo grado, che ha erroneamente ritenuto assorbito il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. in quello di maltrattamenti, nonostante risultasse evidente la discrasia temporale fra le condotte criminose oggetto di contestazione, risulta evidente la connessione tra il delitto di cui al capo C) e quello di cui al capo B) che, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi procedibile ufficio, essendo state poste in essere nel medesimo contesto temporale ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso (art. 12 l. b) c.p.p.).

Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., nonostante il breve lasso temporale in cui sarebbero stati posti in essere gli atti persecutori e l'assoluta carenza probatoria in ordine al perdurante e grave stato di ansia o di paura che sarebbe stato cagionato alla persona offesa.

Secondo la prospettazione difensiva, l'unica aggressione fisica perpetrata dall'imputato ai danni della convivente in data 5.07.10 non avrebbe potuto determinare un perdurante stato di ansia o di paura ovvero ingenerare un fondato timore per la propria incolumità in guisa tale da integrare la fattispecie criminosa contestata.

Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si evince che il primo giudice, a prescindere dall'errata qualificazione giuridica data ai fatti in contestazione, ha riportato le

dichiarazioni della persona offesa inerenti al periodo successivo alla cessazione della separazione da cui si evince che, nonostante tale allontanamento, l'uomo aveva continuato ad aggredire verbalmente e fisicamente la donna, minacciandola anche di morte, pedinandola, facendosi trovare sotto la di lei casa o presentandosi sotto il balcone o recandosi presso il luogo di lavoro dove la donna faceva la badante, costretta perciò a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine per allontanare l'uomo. Tali condotte avevano pure indotto la donna a farsi accompagnare sul luogo di lavoro dal figlio Pe.Ma., per paura di incontri poco piacevoli con l'ex convivente.

Invero, la persona offesa ha fatto specifico riferimento agli atti persecutori posti in essere dal convivente, successivamente alla fine della separazione, minacciandola e molestandola telefonicamente, perseguitandola, anche presso il luogo di lavoro, tanto da essere costretta, in un'occasione, a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine ed ha precisato di avere vissuto in uno stato d'ansia, avendo il timore di essere seguita anche quando si recava sul posto di lavoro, al punto da chiedere talvolta al figlio Ma. di accompagnarla.

Alla stregua di tali dichiarazioni, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, non essendo stata messa in dubbio neppure dall'appellante, deve ritenersi certamente perfezionato il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., sussistendo non soltanto il grave stato di ansia e di paura, avendo la persona offesa il fondato motivo di temere per la propria incolumità fisica, ma anche l'alterazione delle abitudini di vita della predetta, costretta, per le ragioni sopra esposte, a farsi accompagnare sul posto di lavoro dal figlio.

Merita accoglimento invece l'ulteriore doglianza mossa dall'appellante per avere il primo giudice diversamente qualificato i fatti contestati al capo C) della rubrica, avendoli ritenuti assorbiti nel delitto di maltrattamenti contestato al capo A).

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, specificamente richiamata nell'atto di impugnazione: "Deve ritenersi configurabile l'ipotesi aggravata del delitto di atti persecutori, in presenza di comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (o a questa assimilata) ovvero determinati dalla sua esistenza, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare o affettivo o, comunque, dalla sua attualità temporale" (cfr. Cass. sez. VI sent. n. 19545 del 6.03.13) sicché la diversità delle condotte, poste in essere in un diverso contesto temporale, successivo alla cessazione della convivenza non avrebbero potuto essere qualificate come maltrattamenti. Il giudice di primo grado non ha ritenuto di ravvisare profili di alterità di tale spessore da giustificare il mutamento del nomen iuris fra le condotte contestate al capo A) e quelle di cui al capo C): queste ultime - appostamenti, pedinamenti e minacce - costituiscono, in sostanza, ulteriori profili di esplicazione di un medesimo atteggiarsi dalla volontà dell'imputato, che ha proseguito nel comportamento vessatorio nei confronti della convivente, pur dopo la cessazione della convivenza.

In realtà, è stato ritenuto che la cessazione della convivenza non potesse considerarsi idonea a tracciare un discrimen tra l'area di operatività della fattispecie astratta di cui all'art. 572 c.p. e quella dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 612 bis c.p., poiché secondo un consolidato

orientamento giurisprudenziale, la cessazione del rapporto di convivenza, non influisce sulla sussistenza del reato di maltrattamenti.

Tuttavia tale orientamento giurisprudenziale, pur potendo ritenersi ancora condivisibile nelle ipotesi di condotte poste in essere dal coniuge, separato di fatto, per cui continuano a persistere i doveri di assistenza e di rispetto, tipici della convivenza familiare, non può ritenersi applicabile, sic et simpliciter, nelle ipotesi di rapporto di convivenza more uxorio, in cui la cessazione della convivenza stessa determina la fine del nucleo familiare costituito dalla coppia.

Deve ritenersi, pertanto, che le condotte persecutorie poste in essere in epoca successiva alla cessazione della convivenza, dopo l'introduzione dell'art. 612 bis c.p., non possano configurare il delitto di maltrattamenti bensì quello di atti persecutori, sia pure nella forma aggravata di cui al secondo comma, da ritenersi commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso rispetto agli altri delitti oggetto di contestazione.

La diversa qualificazione data alle condotte contestate al capo C) della rubrica impone alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, trattandosi di un delitto meno grave rispetto a quello di maltrattamenti, sicché la pena base per il più grave reato di cui al capo A) deve essere rideterminata in anni uno e mesi tre di reclusione, tenuto conto del più breve lasso temporale oggetto di contestazione, ridotta a mesi dieci di reclusione, per effetto delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute dal primo giudice, ed alimentata, ex art. 81 cpv. c.p., di giorni venti di reclusione per il reato di cui al capo B) e di ulteriori mesi due di reclusione per quello di cui al capo C), fino a pervenire alla pena finale di anni uno e giorni venti di reclusione.

Non merita accoglimento, invece, l'ulteriore doglianza inerente all'entità del risarcimento del danno, avendo il primo giudice liquidato equitativamente la somma di Euro 6000, a titolo di danno morale ontologicamente derivante dalle sofferenze morali e dal disagio psicologico conseguente alla condotta di maltrattamenti, in ragione dell'arco temporale della condotta. Non sussistono ragioni per discostarsi dalla liquidazione operata equitativamente dal primo giudice, essendo state tenute in considerazione le pluralità di condotte vessatorie poste in essere dall'imputato ai danni della persona offesa nell'arco del lungo periodo di convivenza (pari a circa otto anni) per cui del tutto congrua appare l'entità del risarcimento del danno. La sentenza deve dunque essere riformata nei termini sopra indicati con la conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente grado del giudizio, liquidate in Euro 900, oltre Iva e cpa come per legge, da effettuarsi in favore dello Stato, essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Palermo - sezione distaccata di Carini - in data 17.12.13, appellata da (...) escluso l'assorbimento del reato di cui al capo C) in quello di cui al capo A) e ritenuta la continuazione, riduce la pena inflitta ad anni uno e giorni venti di reclusione. Conferma nel resto la sentenza impugnata e condanna l'imputato alla rifusione delle spese processuali

sostenute dalla parte civile nel presente grado del giudizio, liquidate in Euro 900, oltre Iva e cpa come per legge, da effettuarsi in favore dello Stato.

Così deciso in Palermo il 16 aprile 2015.

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2015.